

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1558

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

Rettifica all'articolo 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164

*Presentato alla Presidenza il 29 marzo 1955*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 10 dicembre 1954, n. 1164, ha fra l'altro modificato la voce n. 131 della tabella A al vigente testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative.

In particolare alla tassa unica di lire 500, che in passato colpiva indiscriminatamente nella stessa misura le importazioni, le esportazioni e gli affari di reciprocità, la legge summenzionata ha sostituito una tassazione scaglionata secondo il valore delle operazioni.

È ovvio che, al fine di non incidere sulle operazioni sopraccennate in modo tale da turbare i rapporti commerciali con altri paesi, e compromettere la politica doganale sancita in trattati internazionali, tale riferimento al valore doveva essere limitato così da conservare al tributo il tipico carattere d'una tassa

che non gravasse proporzionalmente senza limiti sulle merci oggetto delle operazioni medesime.

A tal fine era stato disposto che la tassa non potesse superare le lire 6.000 per operazioni d'importo superiore al milione.

Senonchè, per un errore materiale di trascrizione, l'articolo è stato approvato e pubblicato in una formulazione che, non specificando tale limite, assoggetta a tassa proporzionale gli importi superiori al milione, dando motivo agli inconvenienti surriferiti.

È necessario pertanto che l'imperfetta dizione venne corretta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, così come risulta dal testo che si propone all'approvazione di codesto Consiglio.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il n. 131 della tabella allegato A, al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'articolo 1, stesso numero,

della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
131	Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Commercio con l'Estero per effettuare la importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere o la temporanea importazione od esportazione:  per operazioni d'importo fino a lire 100.000 . . . per operazioni d'importo da lire 100.001 a lire 500.000. . . . . per operazioni d'importo da lire 500.001 a lire 1 000.000 . . . . . per operazioni d'importo superiore al milione . . .	500  2.000  4.000  6.000	Ordinario  id.  id.  id.	La tassa è raddoppiata nei casi nei quali, come nelle compensazioni e negli affari di reciprocità, è contemporaneamente prevista una esportazione ed importazione, escluse le operazioni di temporanea importazione ed esportazione. La tassa controndata è parimenti dovuta per le proroghe e le modificazioni di autorizzazioni già ottenute.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954.